



**REGOLAMENTO N. 1 DEL 30.10.2020**  
**APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 41 DEL 30.10.2020**

**REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ENTE RISERVE NATURALI "FOCE SELE TANAGRO" E "MONTI EREMITA MARZANO" E LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI**

Il presente Regolamento disciplina l'individuazione, l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative dell'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro" e "Monti Eremita Marzano", ai sensi della legge regionale n. 33/1993 e disciplina, altresì, le linee guida per la gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori regolati dalla legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., derivanti da violazioni a disposizioni legislative nazionali, regionali e locali e a regolamentari nazionali, regionali e dell'Ente per le quali l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni derivanti dalla contestazione delle stesse risulta essere l'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro" e "Monti Eremita Marzano".

Premesso che l'articolo 30, secondo comma, della legge n. 394 del 1991, dispone che: *“la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è, altresì, punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire due milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.”*

Osservato che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 379 del 11.06.2003 è stato istituito, ai sensi della L.R. n.33 del 01.09.1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro" e "Monti Eremita Marzano" e che la L.R. n.33 del 01.09.1993 individua, agli artt. 22 e 24, specifici divieti.

Considerato che l'art. 28 della legge regionale n. 31/1989 dispone che *“sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette. Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dagli articoli 29, 30 e 31, della presente legge, avendo riguardo, in particolare, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, in ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambientale”*.

Premesso, altresì, che l'art. 24 della Legge Regionale n. 33/93 "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania" dispone che:

- “1. Per la violazione dell'Art. 22 si applicano sanzioni amministrative da L. 500.000 a L. 5.000.000 ed il ripristino dello stato dei luoghi.*
- 2. L'entità della sanzione verrà desunta:*

- a) dalla gravità della violazione;
  - b) dall'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) dalla personalità e dalle sue condizioni economiche;
  - d) da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale.
3. Gli agenti che accertino infrazioni procedono alla confisca dei prodotti raccolti in violazione delle norme di cui alla presente legge.”

e che l'art. 22, punto 4, della stessa legge dispone che:

*“In tutto il Territorio del Parco valgono i divieti generali di cui all'art. 11 comma terzo della Legge 394/91. Eventuali deroghe possono essere concesse, secondo le prescrizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 11 della Legge 394/ 91, dall'Ente Parco. Divieti aggiuntivi possono essere contenuti nel regolamento di ciascun Parco.”*

Evidenziato, quindi, che la Legge regionale istitutiva delle aree naturali protette consente agli Enti gestori di poter prevedere singole fattispecie di violazioni sanzionabili pecuniariamente e, commisurare ad esse, le sanzioni entro un minimo ed un massimo consentito per legge.

Viste le “Norme Generali di Salvaguardia” attualmente vigenti nelle Riserve Naturali “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita Marzano” approvate dalle Delibere di Giunta Regionale della Campania 1540 e 1541 del 24 aprile 2003.

Ritenuto, quindi, necessario provvedere a disciplinare il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative nei modi previsti dalla legge n. 689 del 1981 e ss.mm.ii., previa individuazione dei divieti e delle fattispecie da sanzionare nonché dei soggetti abilitati a contestare le infrazioni.

È adottato, dunque, il seguente **“Regolamento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative dell'Ente Riserve Naturali “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita Marzano” e la gestione delle procedure di contestazione degli illeciti”** n. 1 del 30.10.2020, con provvedimento del Presidente nominato commissario straordinario con funzioni di Giunta Esecutiva (DGR n. 351 del 09/07/2020) da pubblicarsi all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Sele - Tanagro” e “Monti Eremita Marzano”, da trasmettere ai competenti Uffici regionali per la relativa pubblicazione e agli Enti Locali e Comunità Montane compresi nella Comunità dell'Ente Riserve per conoscenza e per l'eventuale pubblicazione sui loro albi on line, agli organi di Polizia deputati al controllo, ai Carabinieri forestali e alla Guardia di Finanza territorialmente competenti.

## **Titolo I**

### **Norme sulle sanzioni amministrative**

#### **Art. 1** **(Fattispecie sanzionate)**

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, emanate dal Legale Rappresentante dell'Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita Marzano” (di seguito solo Ente Riserve), sono considerate infrazioni amministrative, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 394/1991 e degli artt. 22 e 24 della L.R. n.33 del 01.09.1993 e ss.mm.ii. e sono punite, ai sensi della Legge n. 689 del 1981 e ss.mm.ii., con la sanzione del pagamento di una somma da € 26,00 a € 2.582,00.
2. Sono punite le violazioni ai divieti, alle prescrizioni, ai provvedimenti emanati dall'Ente Riserve

e dal suo Legale Rappresentante nell'esercizio delle titolarità di cui alla L. 394/91, alla L.R. 33/93 e D.G.R.C. n. 1540 e 1541 del 24/04/2003, nonché alle Norme Generali di Salvaguardia delle Riserve.

3. Sono punite, altresì, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni stabiliti dagli articoli 22 e 24 della Legge Regionale 33/93 e sanzionati secondo il combinato disposto degli articoli 22, 23, 24, 25, 26 della legge stessa e degli articoli 10 e ss. della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., con le modalità e secondo procedimento e misure previste dal presente Regolamento. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni nazionali, regionali e speciali razione materiae e le disposizioni di legge nazionale e/o regionali in materia penale.

4. Sono sanzionate, in particolare, a termini del presente Regolamento e dell'art. 30, comma 2, della Legge n. 394/91 e ss.mm.ii., le fattispecie di infrazioni di cui al Titolo III del presente Regolamento, in ragione del procedimento disciplinato dalla legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., nonché dal presente Regolamento:

- la violazione della normativa di cui all'art. 6, comma 3, della L. 394/91;
- la violazione della normativa di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della L. 394/91;
- l'inottemperanza a quanto disposto con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 29, comma 1, della L. 394/91, se esecutivi ai sensi di legge.

## **Art. 2**

### **(Capacità di intendere e di volere)**

1. Non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative di cui all'art.1 del presente Regolamento chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

2. Fuori dai casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

## **Art. 3**

### **(Elemento soggettivo)**

1. Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative disposte dal presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

## **Art. 4**

### **(Cause di esclusione della responsabilità)**

1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

2. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

## **Art. 5**

### **(Concorso di persone)**

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuno di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che la legge disponga diversamente.

## **Art. 6**

### **(Solidarietà)**

1. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non

prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

#### **Art. 7**

##### **(Non trasmissibilità dell'obbligazione)**

1. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

#### **Art. 8**

##### **(Cumulo di sanzioni amministrative)**

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

#### **Art. 9**

##### **(Comportamento recidivo)**

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.

#### **Art. 10**

##### **(Principio di specialità)**

1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

#### **Art. 11**

##### **(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative)**

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente Regolamento tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, alla possibilità o meno di ripristinare il danno, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

#### **Art. 12**

##### **(Atti di accertamento)**

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria coincidono con quelli individuati dall'art. 23 delle L.R. n. 33/1993.

2. I soggetti di cui al primo comma possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria ai fini dell'accertamento delle violazioni.

3. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di

confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di legge.

### **Art. 13**

#### **(Contestazione e notificazione)**

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore sia alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.
3. Nel caso in cui il trasgressore sia residente all'estero la notifica andrà eseguita entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento secondo le modalità previste dall'art.142 del codice di procedura civile.
4. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Ente Riserve con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dalla data di ricezione dell'atto da parte dell'ente gestore.
5. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità consentite dalla normativa vigente.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa notificazione nel termine prescritto.

### **Art. 14**

#### **(Pagamento in misura ridotta)**

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. L'organo accertatore trasmette il verbale all'autorità competente a ricevere il rapporto e rilascia al trasgressore il verbale di contestazione completo delle informazioni necessarie al pagamento delle sanzioni amministrative.

### **Art. 15**

#### **(Obbligo del rapporto)**

1. Il funzionario o agente di P.G. che abbia accertato la violazione, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio competente dell'Ente Riserve.
2. Il funzionario o l'agente di P.G. che eventualmente abbia proceduto all'eventuale sequestro, deve immediatamente informare il Responsabile Amministrativo (nelle more della nomina del Direttore) dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni, inviando il processo verbale di sequestro.

### **Art. 16**

#### **(Ordinanza – ingiunzione)**

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Presidente dell'Ente Riserve scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.
2. L'Ente Riserve, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata del Presidente dell'Ente Riserve, sottoscritta anche dal Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento,

insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti il Presidente dell'Ente Riserve emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

3. Con l'ordinanza – ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca a termine di atti con valore di legge.

4. Il pagamento è effettuato all'ufficio indicato nella ordinanza – ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nella forme previste dal presente Regolamento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, al Responsabile Amministrativo, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore.

5. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

6. L'ordinanza – ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione ai sensi della legge n.689 del 1981 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui l'opposizione sia proposta, l'ordinanza di confisca diviene esecutiva con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza, con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto, diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

#### **Art. 17 (Sequestro)**

1. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione alla competente autorità, con atto esente da bollo.

Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Qualora non sia rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

2. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore, può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi provi di averne diritto e ne faccia istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

3. Anche nel caso in cui l'opposizione al sequestro sia stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia qualora non sia emessa ordinanza – ingiunzione di pagamento o non sia disposta la confisca entro il termine di due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro il termine di sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

#### **Art. 18 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)**

1. Il Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore, può disporre, su richiesta motivata dell'interessato, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili fino ad un massimo di dodici rate. Alla richiesta deve essere allegata dichiarazione ISEE o altra idonea documentazione che attesti la condizione economica dell'istante.

2. Il pagamento della sanzione avviene secondo le indicazioni di cui al successivo art. 30.

#### **Art. 19 (Esecuzione forzata)**

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore, procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice

di procedura civile e secondo le procedure vigenti previste dalla legge.

2. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

#### **Art. 20**

##### **(Prescrizione)**

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

### **Titolo II**

#### **Gestione dei procedimenti derivanti dalle attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi**

#### **Art. 21**

##### **(Ambito di applicazione)**

1. Il presente titolo disciplina le linee guida per la gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori disciplinati dalla legge 689/1981 e ss.mm.ii., derivanti da violazioni a disposizioni legislative e regolamentari nazionali, regionali e locali, alle Norme di Salvaguardia, per le quali l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni derivanti dalla contestazione delle stesse risulta essere l'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro" e "Monti Eremita Marzano".

2. La quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da accertamenti di violazioni per le quali il Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore, è autorità competente, ex art. 17 L. 689/81 e ss.mm.ii., a decidere l'esito del contesto, viene effettuata esclusivamente nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 11 della medesima legge e sulla base dei presupposti di fatto rilevati.

L'Ufficio competente dell'Ente Riserve svolge la propria attività nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione ed in una posizione di terzietà rispetto alle competenze di amministrazione attiva e di gestione dell'Ente, proprie degli altri uffici e servizi.

#### **Art. 22**

##### **(Atti dispositivi)**

1. Gli atti dispositivi, previsti dal presente titolo e derivanti dalla mancata definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio attraverso l'istituto previsto dall'art. 16 della l. 689/81 e ss.mm.ii., sono adottati dal Presidente, con sottoscrizione del Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore. Gli atti dispositivi di cui al comma precedente sono di seguito riportati:

- Ordinanze con cui vengono quantificate le sanzioni amministrative e ne è ingiunto il pagamento;
- Ordinanze di archiviazione;
- Atti di autotutela, in particolare di annullamento di provvedimenti già assunti (da parte dell'autore/degli autori dell'atto);
- Ordinanze per l'irrogazione delle sanzioni accessorie previste dalle leggi vigenti;
- Ordinanze di confisca e dissequestro di cose sequestrate
- Atti dirigenziali relativi all'approvazione delle richieste di pagamento rateale delle sanzioni (da parte del Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore);

## **Art. 23**

### **(Fasi del procedimento e funzioni)**

1. Le attività svolte dall'Ufficio di cui all'articolo 22 rientrano all'interno delle funzioni attribuite dalla legge n. 689/1981 e ss.mm.ii..
2. Le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio disciplinate dal Titolo II del presente regolamento sono quelle conseguenti a:
  - mancata estinzione della violazione attraverso l'istituto del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81 e ss.mm.ii;
  - presentazione di scritti difensivi, documenti e richiesta di audizione, sulla base di quanto disposto dall'art. 18 della l. 689/81 e ss.mm.ii, avverso i processi verbali di contestazione;
  - richieste di pagamenti rateali delle sanzioni applicate;
  - opposizione avverso l'eventuale sequestro amministrativo.
3. L'attività di contenzioso amministrativo si esplica, altresì, attraverso:
  - l'ordinamento ed il controllo dei processi verbali redatti da altre autorità ed inviati, per competenza, all'Ente Riserve e la gestione della corrispondenza con le autorità stesse nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio fino alla completa definizione dello stesso;
  - la registrazione e l'aggiornamento dei dati all'interno di apposito protocollo verbali;
  - emanazione ordinanza – ingiunzione di pagamento – ripristino stato dei luoghi;
  - l'evasione delle pratiche derivanti dai ricorsi contro le ordinanze ingiunzioni di pagamento;
  - ingiunzione fiscale ex R.D. 14.4.1910 n. 639;
  - il coordinamento con il Servizio Finanziario dell'Ente Riserve per comunicazioni relative ai pagamenti delle sanzioni e per l'aggiornamento continuo sulla situazione inerente le riscossioni.

## **Art. 24**

### **(Procedure a seguito di mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni)**

1. Trascorso un congruo termine, superiore ai 60 gg. previsti dalla legge per il pagamento in misura ridotta, senza comunicazione da parte del Servizio Finanziario dell'avvenuto pagamento delle sanzioni, ovvero con comunicazione di pagamento inferiore o oltre il termine, il Presidente e il Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore, ricevuto il rapporto previsto dall'art. 17 da parte dell'agente accertatore, provvedono all'emissione dell'Ordinanza con cui determinano l'ammontare della sanzione e ne ingiungono il pagamento al trasgressore. Per ogni violazione contestata e notificata, il Servizio Finanziario comunica periodicamente all'addetto alla gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori, i dati forniti dalla Tesoreria dell'Ente Riserve relativi alle sanzioni pagate, attraverso la consegna delle ricevute di pagamento effettuate su c/c dedicato dell'Ente Riserve.
2. Sulla base di quanto disposto dall'art. 11 della L. 689/81 e ss.mm.ii., in fase di quantificazione della sanzione, Il Presidente e il Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore, tengono in considerazione gli elementi di seguito riportati:
  - gravità della violazione in riferimento all'obiettiva rilevanza negativa della condotta posta in essere dal trasgressore; in considerazione del fatto che le sanzioni per le quali l'Ente Riserve risulta essere autorità competente all'irrogazione derivano da violazioni di norme ambientali, la commisurazione delle sanzioni stesse verrà effettuata sulla base della valutazione del danno cagionato e della intensità della colpevolezza;
  - eventuale condotta recidiva del trasgressore;
  - mancanza di qualsiasi attività del trasgressore volta a limitare le conseguenze dell'illecito;
  - personalità del trasgressore;
  - condizioni economiche del trasgressore.



3. L'importo della sanzione, in considerazione degli elementi menzionati al comma precedente e nel rispetto del limite massimo edittale, viene quantificato tenendo anche in considerazione il danno ambientale cagionato dal trasgressore. Spetterà, infatti, al Presidente e al Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore, quantificare in sede di ordinanza- ingiunzione il danno ambientale cagionato e verificare la possibilità o meno di ripristino dell'illecito perpetuato.
4. Agli importi così determinati saranno aggiunte le spese derivanti dalla notifica del provvedimento di ingiunzione e del processo verbale, quantificate nei modi stabiliti dalle normative di riferimento, e le spese di procedimento fissate nel successivo art. 32.
5. A seguito di emissione dell'ordinanza ingiunzione, qualora il trasgressore dimostrasse di aver effettuato il pagamento della sanzione entro i termini, tramite presentazione di copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, il Presidente e il Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore, provvederanno all'annullamento dell'ordinanza sulla base del principio di autotutela della Pubblica Amministrazione. Qualora invece la documentazione attestasse che il pagamento della sanzione in misura ridotta non fosse avvenuto entro i termini di legge o fosse avvenuto in modo parziale, sarà emanata nuova ordinanza di ingiunzione sostitutiva della precedente ed il trasgressore dovrà corrispondere l'importo relativo alla differenza fra quanto già corrisposto e la somma indicata nell'ingiunzione, comunicando tempestivamente all'Ente Riserve la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
6. I termini per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione sono fissati in giorni 30 dalla data di notifica, trascorsi i quali l'amministrazione provvederà ex art. 19 del presente Regolamento.
7. L'opponente può stare in giudizio personalmente; l'Ente Riserve, nella figura del Presidente e/o del Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore, può stare in giudizio direttamente o può avvalersi di personale in possesso di elevata, specifica e comprovata competenza in materia giuridico – processuale, appositamente delegato.
8. Nell'ordinanza ingiunzione di pagamento verranno riportate le indicazioni relative a quanto descritto nei commi precedenti.

## **Art. 25**

### **(Presentazione di scritti difensivi)**

1. Sulla base di quanto disposto dall'art. 18 della L. 689/81 e ss.mm.ii. entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore o l'obbligato in solido possono far pervenire all'Ente Riserve scritti difensivi. La parte interessata può utilizzare uno dei seguenti metodi:
  - invio mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:  
**segretario.enteriservefocesetanagro@asmepec.it;**  
gli scritti difensivi presentati con tale procedura devono essere accompagnati da copia di un documento di identità del mittente.
  - servizio Postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso i 30 giorni previsti vengono calcolati dalla data riportata nel timbro postale. L'Ente non né in ogni caso responsabile di ritardi eccessivi o mancata consegna;
  - consegna manuale: in tal caso il dipendente dell'Ente Riserve che riceve gli scritti difensivi, provvede a protocollarli ed a rilasciarne copia, firmata per ricevuta, al ricorrente;
2. Eventuale documentazione integrativa agli scritti difensivi può essere presentata, in modo spontaneo o dopo richiesta, con le medesime procedure e tempistiche sopra indicate.
3. Nel caso di presentazione degli scritti difensivi oltre il termine stabilito per legge, il Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore, valuterà se esaminare o meno le stesse, sulla base del principio di buona amministrazione, al fine di evitare un'inutile opposizione giudiziale avverso

l'ordinanza ingiunzione in modo particolare se dagli argomenti difensivi si ricava l'insussistenza dell'illecito.

4. Con gli scritti difensivi le parti interessate possono, altresì, chiedere di essere sentite, sulla base della procedura descritta al successivo art. 27.

#### **Art. 26**

##### **(Controdeduzioni dei verbalizzanti)**

1. A seguito della presentazione di scritti difensivi, il Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore, trasmette gli stessi ai verbalizzanti indicando il termine entro il quale devono essere comunicate le loro controdeduzioni. La mancata presentazione delle stesse non inficia l'adozione dei successivi atti. La richiesta delle controdeduzioni verrà comunicata per conoscenza, agli opposenti, tramite posta elettronica certificata o altro mezzo possibile individuato rispetto ai dati a disposizione dell'Ente.

2. Il trasgressore o l'obbligato in solido possono, in sede di presentazione del ricorso o di audizione, richiedere di prendere visione delle controdeduzioni a seguito delle quali integrare gli scritti difensivi; il rilascio di copia delle controdeduzioni e degli altri atti relativi al procedimento, che possono essere richiesti in qualsiasi fase dello stesso, è subordinato al pagamento delle spese di riproduzione calcolate in € 0,35 per facciata in formato A4. Il costo di spedizione a mezzo telefax è determinato nella misura di euro 0,30 per facciata. In caso di spedizione tramite il servizio postale verranno pagate anticipatamente all'Ente Riserve le spese di spedizione, tramite bonifico bancario sul conto dedicato dell'Ente.

3. Le memorie integrative dovranno essere presentate entro il termine di gg 30 dalla data di acquisizione delle controdeduzioni. Il procedimento è sospeso per tutto il periodo.

#### **Art. 27**

##### **(Audizione)**

1. Come indicato nell'ultimo comma dell'art. 25, il trasgressore o l'obbligato in solido possono, in fase di presentazione degli scritti difensivi o con atto separato (che deve comunque pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione o notifica della violazione), chiedere di essere sentiti.

2. A seguito della richiesta di cui al comma precedente, l'Ufficio competente provvede, per iscritto, alla convocazione dell'opponente tramite comunicazione per raccomandata A/R o PEC, che deve avvenire almeno cinque giorni prima della data di convocazione. L'audizione può essere rinviata, definendo la nuova data, in presenza di un giustificato impedimento comunicato tempestivamente.

3. L'opponente interviene personalmente nell'audizione o può essere rappresentato, previa presentazione di delega autografa alla quale dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità dell'opponente, da un professionista legittimamente abilitato; può, altresì, essere accompagnato da altra persona di sua fiducia.

4. Contestualmente all'audizione viene redatto un verbale che, sottoscritto dai verbalizzanti, dall'interessato o suo delegato e dall'eventuale persona di fiducia intervenuta, costituirà parte integrante della documentazione alla base del provvedimento di ingiunzione o di archiviazione.

5. L'audizione è convocata presso la sede legale dell'Ente Riserve e viene svolta dal Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore, o da un suo delegato, con la presenza di un collaboratore per la funzione verbalizzante.

#### **Art. 28**

##### **(Provvedimenti derivanti dalla presentazione di scritti difensivi)**

1. Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione degli scritti difensivi e/o dall'audizione, fatte salve eventuali sospensioni, il Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione

di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore, dopo aver valutato gli atti in suo possesso, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata firmata anche dal Presidente, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

2. La somma dovuta per la violazione viene stabilita sulla base dei criteri evidenziati dall'art. 24.

3. Agli importi saranno aggiunte le spese derivanti dalla notifica del provvedimento di ingiunzione e del processo verbale, quantificate nei modi stabiliti dalle normative di riferimento e fissate nel successivo art. 32.

### **Art. 29**

#### **(Provvedimenti di autotutela)**

1. Qualora, in mancanza di scritti difensivi avverso il processo verbale di contestazione o di opposizione giudiziale avverso il provvedimento di ingiunzione, vengano riscontrati, direttamente dall'autorità amministrativa competente, gli elementi oggettivi, di seguito riportati, il Presidente e il Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore, possono emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti:

- in mancanza di uno degli elementi essenziali dell'atto;
- scadenza dei termini previsti per la notifica dell'atto;
- pagamento del processo verbale antecedente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento;

2. Altri motivi di archiviazione dovranno essere specificati nella relativa ordinanza.

3. L'ordinanza sarà trasmessa all'Ente di cui fa parte l'agente accertante.

### **Art. 30**

#### **(Pagamento rateale)**

1. Il trasgressore, entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale di contestazione, ed entro quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione di pagamento, può richiedere, con apposita istanza (allegato A), di essere ammesso al pagamento rateale della sanzione comminata. Nelle more della decisione il procedimento rimane sospeso. La richiesta può essere presentata anche contestualmente alle eventuali memorie difensive.

2. L'istanza deve contenere: la motivazione per cui viene richiesta la rateizzazione, il numero di rate (max 12) in cui si desidera che venga dilazionato il pagamento, l'accettazione delle condizioni di pagamento e delle clausole previste in caso di inadempimento.

3. L'importo della sanzione per il quale può essere presentata istanza di rateizzazione non deve essere inferiore a € 150,00 (euro centocinquanta,00). Ciascuna rata, di cadenza mensile, non può essere inferiore ad € 25,00 (euro venticinque,00) ed il numero massimo di rate accordate non può essere superiore a 12 (dodici).

4. La suddivisione in rate è ammessa per i trasgressori aventi un ISEE pari o inferiore ad € 20.000,00 (Euro ventimila,00).

5. L'eventuale accettazione o diniego dell'istanza, su valutazione del Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore, che stabilisce la scadenza delle singole rate, viene comunicata al trasgressore con lettera raccomandata AR/PEC, nella quale sono riportate le ulteriori spese a carico del trasgressore previste dal successivo art. 32.

6. Decorso inutilmente, anche per una sola volta, il termine per il pagamento l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione e l'Ufficio competente è autorizzato ad attivare le procedure esecutive senza ulteriori avvisi.

7. In ogni momento il debito può essere estinto con un unico pagamento.

**Art. 31**  
**(Sanzioni accessorie)**

1. Il Presidente e il Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve, RUP per l'adozione di ordinanze-ingiunzioni nelle more della nomina del Direttore, con l'ordinanza ingiunzione, possono disporre, qualora ciò sia espressamente previsto dalle normative in vigore, l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie; le stesse non sono applicabili nella pendenza del giudizio di opposizione avverso il provvedimento di ingiunzione.

**Art. 32**  
**(Spese di notifica e di procedimento)**

1. All'importo delle sanzioni sono aggiunti i costi sostenuti dall'Ente Riserve per la notifica al trasgressore e agli obbligati in solido dei processi verbali di contestazione e delle eventuali ordinanze e le spese di procedimento così determinati:

**1) Spese di notifica**

a) nel caso di notifica tramite il servizio postale le spese sono relative alle tariffe praticate dalle Poste S.p.A. per raccomandate AG;

b) nel caso di notifica tramite i messi comunali le spese sono quelle relative ai compensi comunicati dai Comuni coinvolti a seguito richiesta rimborso.

**2) Spese di procedimento (aggiornate con delibera di Giunta ogni tre anni)**

a) per procedimenti conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni, le spese sono pari ad € 3,00 per singolo processo verbale;

b) per procedimenti conseguenti alla presentazione di scritti difensivi e/o alla richiesta di audizione le spese sono pari ad € 5,00 per singolo processo verbale;

c) per procedimenti conseguenti alla richiesta di pagamento rateale le spese sono pari ad € 3,00 per singolo processo verbale.

2. Nel caso di accertamenti particolarmente complessi per i quali è necessaria l'acquisizione di dati presso uffici pubblici (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, altri Enti), alle spese di procedimento così calcolate verranno aggiunte ulteriori spese, debitamente documentate agli atti, corrispondenti alle tariffe applicate da tali uffici.

**Titolo III**  
**Fattispecie Sanzionate**

**Art. 33**  
**(Raccolta delle specie vegetali e altri prodotti del sottobosco)**

1. Nei territori compresi nelle Riserve "Foce Sele Tanagro" e "Monti Eremita Marzano" è vietato raccogliere, estirpare e danneggiare le specie vegetali, flora spontanea erbacea ed arbustiva, ivi compresi i relitti vegetazionali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, ricostituzione boschiva e di difesa suolo e prevenzione fitosanitaria, previa autorizzazione dell'Ente Riserve.

2. Sono fatte salve le operazioni connesse alle normali attività agro-silvo-pastorali ed alle infrastrutture di tipo idraulico, per le quali è comunque necessaria l'acquisizione del nulla osta dell'Ente (es. ripulitura alvei, canali, etc.), effettuate o fatte effettuare dagli aventi titolo e la pulizia dalla vegetazione infestante di: sentieri, strade, eventuali altri manufatti di servizio interno dei nuclei abitati individuati dai piani regolatori generali o piani urbanistici comunali, purché ciò avvenga senza l'impiego di fitofarmaci o altri mezzi di distruzione o alterazione dei cicli biogeochimici, salvo quanto specificato al successivo articolo 49;

3. Sono fatte salve, altresì, le operazioni connesse alla raccolta di funghi e tartufi, nel rispetto delle vigenti normative di settore e delle disposizioni previste nel successivo art. 53.

4. L'Ente Riserve si riserva di impartire specifiche disposizioni tecniche, anche attraverso ordinanze

o regolamenti.

6. Per motivi scientifici o didattici, fatti salvi i diritti dei proprietari e degli aventi titolo, possono essere esclusi dai divieti di cui al comma 1 i ricercatori forniti di autorizzazione rilasciata dall'Ente Riserve che individui specie e quantità prelevabili.

### Art. 34

#### (Raccolta delle specie floristiche)

1. Nel territorio dell'Ente Riserve sono vietati la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento, l'asportazione e la detenzione di parti di piante protette da specifiche disposizioni normative internazionali e comunitarie appresso richiamate:

- Direttiva 43/92/CEE "Direttiva Habitat", All. II;
- Direttiva 43/92/CEE "Direttiva Habitat", All. V;
- CITES (A-B-C);
- Convenzione di Berna.

2. Sono, inoltre, vietati la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento, l'asportazione e la detenzione di parti di piante delle seguenti specie vegetali che, ancorché non direttamente tutelate da convenzioni internazionali e diritto derivato comunitario, meritino, in ragione della particolarità endemica, una specifica protezione:

- *Cakile maritima* (Ruchetta di mare)
- *Xanthium italicum* (Lappolone, Nappola)
- *Agropyron junceum* (Gramigna di spiaggia)
- *Cyperus mucronatus* (Zigolo delle sabbie)
- *Eufobia pepelis* (Euforbia)
- *Convolvulus soldanella* (Soldanella marina)
- *Ammophila arenaria* (Sparto pungente)
- *Oenothera biennis* (Rapunzia)
- *Euphorbia paralias* (Tortomaglio marino)
- *Erigeron canadensis* (Saeppola)
- *Ambrosia maritima* (Ambrosia)
- *Echinophora spinosa* (Carota spinosa)
- *Medicago marina* (Medica marina)
- *Salsola kali*, *S. soda* (Salsola, Riscoto)
- *Eryngium maritimum* (Calcatreppola marina)
- *Tortula ruralis* (Tortula)
- *Scabiosa argentea* (Vedovelle)
- *Hippophae rhamnoides* (Olivello spinoso)
- *Juniperus communis* (Ginepro)
- *Lagurus ovatus* (Piumino)
- *Tamarix* (Tamerice)
- *Eleagnus angustifolia* (Olivo di Boemia)
- *Erianthus Ravennae* (Canna di Ravenna)
- *Schoenus nigricans* (Giunco nero)
- *Holoschoenus Giunchi* (vari)
- *Arunda phragmites* (Cannella, Cannuccia)

3. Per motivi scientifici o didattici possono essere esclusi dai divieti di cui al comma 1 il personale in servizio presso l'Ente Riserve e i ricercatori forniti di autorizzazione rilasciata dall'Ente Riserve,

che individui specie e quantità prelevabili, e i tecnici incaricati .

### **Art. 35**

#### **(Introduzione di specie vegetali alloctone)**

1. Nel territorio dell'Ente Riserve è fatto divieto di introdurre e propagare specie vegetali non autoctone.
2. Nel territorio dell'Ente Riserve è, inoltre, fatto divieto di introdurre specie vegetali infestanti ed invasive che possano compromettere l'habitat dell'Ente Riserve. In particolare, è fatto divieto assoluto di introdurre e propagare sui suoli pubblici specie vegetali a maggiore potenziale invasivo. Sui suoli privati, invece, l'introduzione è subordinata a nulla osta dell'Ente Riserve.
3. Sono fatte salve le esigenze legate agli scopi scientifici, di ricerca e di sperimentazione dell'Ente Riserve.
4. Sono, altresì, fatte salve le piante ornamentali situate nelle immediate pertinenze degli edifici, purché sia evitata la propagazione delle specie non autoctone all'esterno delle pertinenze stesse e secondo le indicazioni di cui al precedente comma 2.

### **Art. 36**

#### **(Tutela della Fauna)**

1. Nel territorio dell'Ente Riserve è vietata ogni forma di caccia, come anche è vietato uccidere, catturare e disturbare qualsiasi specie animale, fatte salve le operazioni di controllo selettivo della fauna selvatica previste da specifici piani di settore adottati dall'Ente Riserve.
2. È, altresì, vietato il danneggiamento dei siti di nidificazione.
3. Nel territorio dell'Ente Riserve è, inoltre, vietato rilasciare o depositare alimenti appetibili alla fauna selvatica, fatte salve le attività gestionali promosse dagli enti istituzionali preposti.
4. Al fine di consentire la ricomposizione di squilibri ecologici accertati dall'Ente Riserve, sono ammessi, mediante appositi piani adottati dall'Ente, prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi. Prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza degli Enti preposti, con riferimento ai piani faunistici venatori regionali, attuati ai sensi dell'articolo 22 della legge 394/1991, così come modificato dall'articolo 2 della legge 426/1998, da persone scelte con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio dell'Ente Riserve previ opportuni corsi di formazione effettuati a cura dell'Ente stesso.
5. La Giunta dell'Ente Riserve adotta con propria deliberazione gli appositi regolamenti/disciplinari concernenti i predetti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi.

### **Art. 37**

#### **(Misura di tutela specifiche della fauna)**

1. Nel territorio dell'Ente Riserve è fatto divieto di uccidere, catturare, disturbare e danneggiare siti di nidificazione (compresa la distruzione delle uova) di fauna selvatica protetta da specifiche disposizioni normative internazionali, comunitarie, nazionali e regionali appresso richiamate:

- Direttiva 409/79/CEE (Direttiva 147/2009/CE) - "Direttiva uccelli". Appendice 1
- Direttiva 92/43/CEE, Allegati II e IV;
- Convenzione di Berna, Appendice 2 e 3;
- Convenzione di Bonn, Appendice 1 e 2;
- Convenzione di Barcellona, Prot. Asp, App. 2;
- CITES;
- L. 157/1992;
- D.P.R. 357/1997, All. D;
- L.R. 33/1993.

### **Art. 38**

#### **(Introduzione di specie animali)**

1. Nel territorio dell'Ente Riserve sono vietate l'introduzione o la reintroduzione di specie animali non autoctone.
2. È, comunque, consentito il pascolo nelle aree già in uso a tale attività e in quelle appositamente individuate e destinate nel costituendo Piano dell'Ente Riserve.
3. Sono, altresì, fatte salve le specie di animali, per es. cani e gatti, introdotti dai residenti/non residenti e turisti all'interno dell'area protetta ed ospitati negli edifici di privata abitazione e nelle proprietà terriere purché sia evitato l'abbandono di tali specie all'esterno delle pertinenze dei citati edifici/delle proprietà.
4. Previa comunicazione obbligatoria all'Ente Riserve è consentito il transito di greggi nei corsi d'acqua esclusivamente in occasione di iniziative legate alla tradizione, cosiddetta "vagnatura". Resta esclusa tale pratica al di fuori delle specifiche iniziative appena descritte.

### **Art. 39**

#### **(Prelievo/raccolta abusiva di materiale litoide)**

1. All'interno delle Riserve sono vietati l'escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d'acqua, il loro prelievo e la loro raccolta. Sono altresì vietati l'escavazione, il prelievo e la raccolta di arena/sabbia, ghiaia o altri materiali rientranti nell'area protetta.
2. Dal divieto di cui al comma 1 possono essere esclusi interventi di manutenzione finalizzati al ripristino delle migliori condizioni ecologiche e ambientali dei corsi d'acqua, con l'obbligo di nulla osta rilasciato dall'Ente Riserve e di deposito del materiale rimosso sulle sponde dei corsi d'acqua stessi e divieto di trasporto all'esterno dell'area di intervento.
3. Dal divieto di cui al comma 1 sono altresì esclusi gli interventi ordinari di rimozione del materiale litoide connessi alla funzionalità delle opere/strutture dei Consorzi di Bonifica. Restano soggetti al preventivo rilascio di nulla osta dell'Ente Riserve o ai divieti dettati dalle Norme di salvaguardia dell'area protetta tutte le altre tipologie di intervento.
4. Dal divieto di cui al comma 1 possono essere esclusi, infine, per motivi scientifici o didattici, prelievi di materiale litoide per ricerca scientifica previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Riserve.

### **Art.40**

#### **(Attività estrattiva e mineraria)**

1. Nel territorio dell'Ente Riserve è fatto divieto di apertura e di esercizio di cave e di miniere.
2. È consentito, previo rilascio di nulla osta dell'Ente Riserve e nel rispetto delle normative vigenti in materia, il prelievo di materiale (ad esclusione del materiale litoide dei fiumi) da utilizzare esclusivamente per il recupero del patrimonio edilizio locale e della rete sentieristica, limitatamente alle quantità strettamente necessarie e purché nell'area individuata per il prelievo non prevalgano le necessità di conservazione dell'assetto e della morfologia naturale dei luoghi; il rilascio del nulla osta è subordinato a preventiva richiesta che contenga le quantità di prelievo previste, le destinazioni d'uso e gli interventi di rinaturalizzazione previsti per l'area di prelievo.
3. Il trasporto dei materiali di cui al comma precedente deve essere approvato dalla competente autorità amministrativa, previo parere dell'ARPAC ed avvenire nel rispetto del D.lgs. n. 152/2006.

### **Art. 41**

#### **(Raccolta di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili)**

1. Sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento di rocce, singolarità geologiche e mineralogiche e di minerali.
2. Sono inoltre vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento di reperti archeologici e fossili, la cui ricerca e raccolta sono regolate dal D.lgs. n. 42/2004.
3. Dal divieto di cui al comma 1 possono essere esclusi, per motivi scientifici o didattici, ricercatori forniti di autorizzazione rilasciata dall'Ente Riserve, che individui tipi e quantità prelevabili.

## **Art. 42**

### **(Tutela del patrimonio carsico e speleologico)**

1. L'Ente Riserve riconosce come di primaria rilevanza i valori naturalistici, culturali, scientifici ed economici del proprio patrimonio carsico e speleologico; in ragione di essi, pertanto, è vietato distruggere, occludere o danneggiare il patrimonio speleologico e le aree carsiche.
2. Non è consentita alcuna forma di fruizione dei beni tutelati quando ciò possa determinarne la distruzione o alterarne la consistenza attuale.
3. All'interno delle grotte è vietato inoltre:
  - alterare il regime idrico carsico; gli eventuali prelievi di acqua dai corpi idrici carsici devono essere preventivamente autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto della normativa vigente;
  - effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l'esplorazione (se autorizzati) o per operazioni di soccorso;
  - asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paleontologici, salvo che nei casi espressamente autorizzati dagli organi competenti per esclusive ragioni di ricerca e di studio;
  - svolgere qualsiasi attività che possa creare disturbo alla fauna nidificante.

## **Art. 43**

### **(Circolazione e sosta con mezzi motorizzati)**

1. Nel territorio dell'Ente Riserve è vietato introdurre e/o circolare all'esterno della rete stradale (statali, provinciali, comunali, vicinali e private) con mezzi motorizzati, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente stesso nel rispetto delle Norme di Salvaguardia. Tale divieto comprende anche i sentieri, le mulattiere, piste e strade forestali.
2. È vietato, altresì, parcheggiare qualunque mezzo motorizzato nei prati, nelle zone boschive, nei terreni agricoli, nelle aree dunali e nelle spiagge, tranne che nei luoghi autorizzati ed individuati nel redigendo Piano Territoriale dell'Ente Riserve.
3. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nelle operazioni di sorveglianza, di soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio, di servizio pubblico, e per gli interventi di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente, nonché i mezzi impiegati nei lavori forestali regolarmente autorizzati dagli organi competenti.
4. È vietata, con l'eccezione delle aree appositamente attrezzate ed individuate nel redigendo Piano Territoriale dell'Ente Riserve o realizzate previo nulla osta dell'Ente, la sosta degli autocaravan, dei campers e di tutti i veicoli utilizzabili per l'alloggio di persone, costituente campeggio ai sensi del comma 2 dell'art. 185 del D.lgs. n. 285/1992.

## **Art. 44**

### **(Abbandono di rifiuti)**

1. Nel territorio dell'Ente Riserve, comprese le spiagge, è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi genere; sono compresi quelli derivanti da pic-nic, quelli derivanti dall'abbandono di mozziconi di sigarette nelle spiagge e da ogni altra attività connessa con la fruizione delle Riserve. In particolare è vietato:
  - l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, allo stato solido o liquido;
  - l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali o sotterranee.

## **Art. 45**

### **(Accensione di fuochi e abbruciamenti)**

1. Nel territorio dell'Ente Riserve è vietata l'accensione di fuochi. Lo smaltimento dei residui vegetali provenienti da attività silvo- culturale e da ogni pratica agraria è consentita mediante



biotriturazione o altre tecniche consentite che escludono l'impiego del fuoco.

2. Nel territorio dell'Ente Riserve, comprese le aree destinate alla sosta e alla ricreazione, è vietato l'uso di fornelli da campo e di bracieri da barbecue.

#### **Art. 46**

##### **(Campeggio e bivacco)**

1. Il campeggio e il bivacco con uso di tenda sono consentiti nel territorio dell'Ente Riserve esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate individuate dai Comuni, previo nulla osta rilasciato dall'Ente Riserve, o nel redigendo Piano Territoriale delle Riserve.

2. Sono fatte salve le esigenze connesse alle attività istituzionali dell'Ente Riserve.

#### **Art. 47**

##### **(Modifica del regime delle acque)**

1. Nel territorio dell'Ente Riserve è vietato realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale e modificare il regime delle acque superficiali e sotterranee. Sono consentiti esclusivamente gli interventi di riqualificazione ambientale e gli interventi migliorativi connessi con l'attività agricola, l'attività zootecnica e l'attività silvo-pastorale, nonché quelli legati alla gestione della risorsa idropotabile, con la conservazione dell'originario assetto idrogeologico ed effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica appropriate, previa acquisizione del nulla osta rilasciato dall'Ente Riserva.

2. Lungo le aste fluviali è vietato eseguire opere di consolidamento e sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell'insieme ecosistemico, così come sono vietati gli sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano definitivamente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche.

3. Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi è consentito esclusivamente, previa acquisizione del nulla osta rilasciato dall'Ente Riserva, con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono vietate altre tipologie di intervento a meno che venga accertato, attraverso la certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile. In tale ultimo caso saranno consentiti interventi che l'Ente Riserve si riserva di valutare caso per caso nella loro compatibilità ambientale.

4. È vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi nell'ambito di una fascia di ml. 150 su entrambe le sponde (catastali) fluviali ad eccezione di interventi di sistemazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua da realizzarsi esclusivamente con interventi di ingegneria naturalistica e nel rispetto del D. L.vo 490/ 99, fatto salvo quanto previsto al comma precedente. Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario oltre al nulla osta dell'Ente Riserve, il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

#### **Art. 48**

##### **(Taglio alberi da fusto)**

1. Nel Territorio delle Riserve sono vietati il taglio e lo scortecciamento di alberi, con le precisazioni di cui ai successivi commi.

2. Sono fatte salve, previo rilascio del *nulla osta* dell'Ente Riserve, tutte le attività selvicolturali effettuate nelle proprietà pubbliche e private soggette alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché quelle all'interno dei privati giardini, autorizzate nell'ambito delle norme vigenti in materia di taglio dei boschi e di gestione del verde pubblico urbano, compresi gli interventi di taglio dei cedui su superfici inferiori ai 2 ettari.

3. Per gli interventi svolti in esecuzione di un *Piano di Gestione Forestale* già sottoposto alla valutazione favorevole dell'Ente Riserve mediante il rilascio del nulla osta di competenza, è necessaria la sola comunicazione di avvio dei lavori da parte del Soggetto titolare dell'autorizzazione, da trasmettere non oltre venti giorni prima dell'inizio degli stessi.

4. Le violazioni a quanto disposto nei commi 1, 2 e 3 precedenti sono punite a norma dell'art. 178 bis del Regolamento regionale n. 3/2017 e del successivo art. 56 comma 6. I proventi delle sanzioni comminate nel territorio dell'Ente Riserve di cui ai commi 1, 2 e 3 sono riconosciuti all'Ente stesso.

#### **Art. 49**

##### **(Impiego di fertilizzanti chimici e pesticidi)**

1. Nel territorio dell'Ente Riserve è vietato l'utilizzo di fertilizzanti chimici e pesticidi, in particolare l'utilizzo di erbicidi a base di glifosate, Sono fatti salvi i prodotti previsti dal Regolamento CE n. 834/2007 e dal Regolamento C.E. n. 889/2008 e loro allegati, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa.
2. Sono, altresì, vietati l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o alterazione dei cicli biogeochimici che possa arrecare danno all'ambiente ed all'ecosistema dell'area protetta.
3. È fatto obbligo di comunicazione all'Ente Riserve e agli altri organi e Enti competenti della denuncia di attacchi parassitari.
4. L'Ente Riserve acconsente all'utilizzo di prodotti già disciplinati, sia a livello nazionale, che regionale e locale, per l'eradicazione del punteruolo rosso e di altre specie dannose per la salvaguardia dell'ecosistema.

#### **Art. 50**

##### **(Introduzione di armi ed esplosivi)**

1. Fatte salve le deroghe previste dal redigendo "Regolamento per la introduzione ed il trasporto di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e/o di cattura della fauna nel territorio" dell'Ente Riserve per i privati, così come disposto dall'art. 11, comma 3 lettera f) della legge n. 394/1991, è vietata l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura delle specie animali, fatte salve le attività di gestione e controllo della fauna selvatica previste da Piani di settore adottati dall'Ente Riserve.
2. Nelle more dell'approvazione del suddetto Regolamento è fatto obbligo di rispettare le disposizioni normative previste in materia dall'art. 11, comma 3 lettera f) della legge n. 394/1991.

#### **Art. 51**

##### **(Superamento delle soglie di rumore)**

1. Nel territorio delle Riserve deve essere rispettato il limite di immissioni acustiche previsto per le aree protette sottoposte a vincolo e come individuato nel redigendo Piano territoriale delle Riserve.
2. Deroghe a tali limiti possono essere autorizzate dall'Ente Riserve nell'ambito di iniziative e manifestazioni di pubblico spettacolo patrocinate dall'Ente stesso.
3. Le iniziative e le manifestazioni di pubblico spettacolo organizzate dall'Ente Riserve restano subordinate alla valutazione degli Uffici dell'Ente stesso, che daranno atto della consistenza delle interferenze sull'ecosistema.

#### **Art. 52**

##### **(Alterazione territorio delle Riserve)**

1. Nel territorio dell'Ente Riserve sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. È fatto, pertanto, divieto di alterare, trasformare, snaturare con qualsiasi mezzo il suolo ed il sottosuolo.
2. Nel territorio dell'Ente Riserve sono vietati, per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, cambi di destinazione d'uso.

## **Art. 53**

### **(Violazioni delle norme in materia di raccolta di funghi e tartufi)**

1. Nel territorio dell'Ente Riserve, senza ulteriori restrizioni, si applicano le norme e il regime sanzionatorio previsti dalla Legge Regionale 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni) e dalla Legge Regionale 24 luglio 2007, n.8 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati). In particolare, oltre al possesso delle autorizzazioni alla raccolta (tesserino) e commercializzazione di tartufi e/o funghi, è necessario osservare le seguenti modalità di raccolta:
  - a. nella ricerca e nella raccolta dei tartufi è vietato arrecare danno alle tartufaie (art. 6, comma 1, L.R.C. n.13/2006);
  - b. la ricerca dei tartufi è consentita solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccogliitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi. È fatto obbligo esibire gli estremi di identificazione dei cani da tartufo e relativa iscrizione all'anagrafe canina regionale, come previsto dalla normativa vigente (art. 6, comma 2, L.R.C. n.13/2006);
  - c. lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito riempite con la stessa terra rimossa (art. 6, comma 3, L.R.C. n.13/2006);
  - d. la raccolta giornaliera individuale complessiva dei tartufi è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi, fatto salvo quanto disposto al comma 5 dell'articolo 3 della L. R.C. 13/2006 (art. 6, comma 4, L.R.C. n.13/2006);
  - e. la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è ammessa, nel territorio della regione Campania, per una quantità massima giornaliera di chilogrammi tre complessivi per persona, di cui non più di chilogrammi uno delle specie Amanita caesarea (Ovolo buono) e Calocybe gambosa (Prugnolo) (art. 6, comma 1, L.R.C. n.8/2007);
  - f. i limiti di cui al punto e. del presente comma possono essere superati se la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è costituita da un solo cespo di funghi concresciuti (art. 6, comma 2, L.R.C. n.8/2007);
  - g. è vietata, per motivi di ordine medico e sanitario, la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili della specie Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, ossia con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea (art. 6, comma 3, L.R.C. n.8/2007);
  - h. è vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili di specie micologiche di grossa e media taglia aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre, e specie micologiche di piccola taglia al di sotto di centimetri due, fatta eccezione per i funghi concrescanti. Le specie fungine per le quali si applica il presente comma sono quelle individuate nell'ALLEGATO D) - Elenco delle specie fungine per le quali si applica l'articolo 6, comma 4 della Legge Regionale 8/2007 (art. 6, comma 4, L.R.C. n.8/2007);
  - i. è vietata la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione (art. 6, comma 5, L.R.C. n.8/2007);
  - j. è vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili dei quali non sono conservate le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie (art. 6, comma 6, L.R.C. n.8/2007);
  - k. è vietata la distruzione volontaria dei corpi fruttiferi fungini di qualsiasi specie. È obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli (art. 6, comma 7, L.R.C. n.8/2007);
  - l. la raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo a personale abilitato e solo per scopi didattici o scientifici, nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie (art. 6, comma 8, L.R.C. n.8/2007);

- m. i funghi epigei spontanei commestibili raccolti sono riposti in contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato l'uso di contenitori di plastica non pervi (art. 6, comma 9, L.R.C. n.8/2007);
  - n. è vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino, anche naturalistico, dello stato dei luoghi (art. 6, comma 10, L.R.C. n.8/2007).
2. L'unica restrizione ulteriore apportata alla disciplina prevista dalla Legge Regionale n. 13/2006 (tartufi) è relativa all'obbligo di utilizzo esclusivo di vanghetto di dimensione max 15 cm di lunghezza e 6 cm di larghezza. Ogni altro strumento o vanghetti di dimensioni diverse sono vietati.
  3. In caso di dimenticanza delle autorizzazioni (tesserino) previste per legge, la stessa deve essere presentata entro il termine perentorio di 10gg dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità cui appartiene l'agente verbalizzante.
  4. Le violazioni a quanto disposto nei commi 1 e 2 precedenti sono punite a norma delle Leggi regionali ivi richiamate e del successivo art. 56 comma 6. I proventi delle sanzioni comminate nel territorio dell'Ente Riserve di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti all'Ente stesso.

#### **Art. 54**

##### **(Sorvolo e pubblicità in assenza di autorizzazione)**

1. Nel territorio delle Riserve è vietato lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Riserve.
2. È, altresì, vietato l'utilizzo del logo e/o della denominazione dell'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro" e "Monti Eremita Marzano" senza la prevista autorizzazione.
3. Nel territorio delle Riserve è vietato il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
4. Nel territorio delle Riserve è vietato l'utilizzo di droni, deltaplani e parapendii senza il preventivo rilascio di nulla osta/autorizzazione dell'Ente Riserve, fatta eccezione per gli organi di polizia e di vigilanza.

#### **Art. 55**

##### **(Provvedimenti adottati dall'Ente Riserve)**

1. Nel territorio delle Riserve è fatto obbligo di rispettare le ordinanze presidenziali, gli ordini, i regolamenti e i provvedimenti adottati dall'Ente Riserve nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 56**

##### **(Sanzioni)**

1. Ai sensi della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 33/1993, le violazioni alle norme sancite dal presente titolo sono ascritte alle seguenti tre tipologie di danno:
  - Danno di lieve entità a cui si applica una sanzione da un minimo di € 103,00 ad un massimo di € 516,00;
  - Danno con possibilità di ripristino, a cui si applica una sanzione da un minimo di € 503,00 ad un massimo di € 1.516,00 con rimessa in ripristino dei luoghi.
  - Danno senza possibilità di ripristino, a cui si applica una sanzione da un minimo di € 1.342,00 ad un massimo di € 2.582,28.
2. Rientrano nella **fattispecie di danno lieve** le violazioni di cui agli articoli: 33, 36 co. 3, 42 co. 2, 45 co. 2, 46 co. 1, 49 co. 2, 50, 55.
3. Rientrano nella **fattispecie di danno con possibilità di ripristino** dei luoghi le violazioni di cui agli articoli: 35 co.1, 38 co. 3 e 4, 42 co. 3, 49 co. 1 e 3.
4. Rientrano nella **fattispecie di danno senza possibilità di ripristino** le violazioni di cui agli

articoli: 34, 35 co.2, 36 co. 1 e 2, 37, 38 co. 1, 39, 40, 41, 42 co. 1, 45 co. 1, 47, 52.

5. Non rientrano tra le sanzioni di cui al precedente comma 1, le fattispecie di cui agli articoli: 43, 51, 54 per le quali si applica, ex art. 1 del presente Regolamento, una sanzione pari ad un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 1.032,00.

6. Non rientrano, inoltre, tra le sanzioni di cui al comma 1 ed al comma 5, le seguenti fattispecie alle quali si applica una sanzione disposta dalla legislazione nazionale e/o regionale e/o speciale:

- a) “Abbandono di rifiuti” (art. 44) sanzione che va da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00. Somma aumentata sino al doppio in caso di abbandono di rifiuti pericolosi (ex art. 192 co. 1, 2 e art. 255 co. 1 D.lgs 152/2006).
- b) “Taglio alberi da fusto” (art. 48) al quale si applicano le sanzioni previste dall’art. 178 bis del Regolamento regionale n. 3/2017 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”;
- c) “Violazioni delle norme in materia di raccolta di funghi” (art.53), in relazione a quanto disposto dalla L.R. 8/2017:
  - d1.** chi esercita la raccolta dei funghi senza la prevista autorizzazione; sanzione che va da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;
  - d2.** chi esercita la raccolta di epigei spontanei commestibili senza aver pagato il contributo annuale incorre, per ogni Kg di fungo raccolto, in una sanzione che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;
  - d3.** chi esercita la raccolta di quantitativi e modalità previsti dalla LRC n.8/2007 art.6 commi 3-4-5-6-7-8-9 (per ciascuna violazione); sanzione che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;
  - d4.** chi esercita la vendita di funghi freschi epigei senza autorizzazione comunale e/o senza il controllo sanitario e la certificazione dello stesso o appartenenti a specie non ammesse non riconoscibili per cause varie che ne pregiudicano il riconoscimento; sanzione che va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1032,00;
- d) “Violazioni delle norme in materia di raccolta dei tartufi”, in relazione a quanto disposto dalla L.R. n. 13/2006, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 53 del presente Regolamento in merito alle dimensioni del vanghetto:
  - e1.** ricerche e raccolta di tartufi senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o con un numero maggiore di quello previsto dal comma 2, art. 6, L.R.C. n.13/2006; scavi di buche nel terreno con attrezzi diversi da quelli consentiti dal presente regolamento; scavi di buche in sovrannumero o non riempitura delle buche aperte per la raccolta; raccolta di tartufi nelle aree rimboschite non prima di 8 anni di età della piantagione; raccolta di tartufi di specie diverse di quelle previste dall’art.2, L.752/85; sanzione che va da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;
  - e2.** per la raccolta di ogni Kg di tartufi in eccedenza al quantitativo previsto dall’art 6, comma 5, L.R.C. n.13/2006; sanzione che va da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.032,00;
  - e3.** ricerca e raccolta di tartufi in area Riserve senza l’autorizzazione prescritta; ricerca e raccolta nei periodi e negli orari di divieto; raccolta di tartufi immaturi o avariati; raccolta abusiva nelle tartufaie controllate, riconosciute, riservate e tabellate, anche consorziali; sanzione che va da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.032,00;
  - e4.** commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta; commercio di tartufi freschi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall’art.2 della L.752/85 e ss.mm.ii.; vendita abusiva ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati; commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 515 e 516 C.P.; sanzione che va da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1032,00;
  - e5.** per tutti i casi indicati dalla L.R.C. n. 13/2006, comma 1, in cui è prevista la confisca dei

tartufi, fatta salva la possibilità del trasgressore di dimostrare entro 2 ore dalla contestazione dell'illecito la legittima provenienza. Trascorso tale termine si procede alla distruzione del prodotto e copia dell'atto rilasciata alla parte. Per chi commette nel territorio delle Riserve tre violazioni in un biennio fra quelle di cui all'art.6 della L.R.C. n. 13/2006 e dell'art. 6 della L.R.C. n.8/2007 è prevista una sanzione accessoria dell'Ente stesso, consistente nella sospensione del tesserino e il ritiro dello stesso per un periodo massimo di 2 anni. Nell'ipotesi di ulteriori violazioni può motivatamente disporsi la revoca definitiva della stessa.

7. Per l'accertamento delle violazioni amministrative e l'applicazione delle relative sanzioni di cui al presente articolo si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge n. 689/1981 e ai Titoli I e II del presente Regolamento;
8. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati in apposito capitolo di bilancio dell'Ente Riserve.

#### **Art. 57**

##### **(Deroghe e limitazioni)**

1. Fatte salve le deroghe espressamente previste negli articoli precedenti, l'Ente Riserve può introdurre ulteriori deroghe o limitazioni alle norme del presente regolamento per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dell'ambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza o al soccorso.
2. Tutte le autorizzazioni in deroga previste al presente regolamento sono specifiche, nominative e a termine.
3. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, su richiesta, al personale di sorveglianza.

#### **Art. 58**

##### **(Norme finali)**

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 della L. 394/1991, restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo la normativa vigente.
2. Nell'ambito del Piano Territoriale delle Riserve, delle relative Norme di Attuazione e del Regolamento, potranno essere definite ulteriori deroghe o specificazioni connesse con la zonizzazione individuata.
3. Tutte le disposizioni di natura regolamentare, procedimentale e di indirizzo, assunte con precedenti atti, si intendono dal presente regolamento assorbite o superate ovvero abrogate se incompatibili.